

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.56-2023/T

TRUST. LA FISCALITÀ INDIRETTA DELLE ATTRIBUZIONI BENEFICIARIE “SENZA FORMALITÀ” E DEI TRUST “ESTERI”

di Thomas Tassani

(Approvato dalla Commissione Studi Tributarie il 7 luglio 2023)

Abstract

Nell'imposta sulle donazioni, la tassazione dei trust avviene al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore del beneficiario che è il soggetto che manifesta, in questo modo, capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. Vi sono però due ulteriori aspetti da considerare, sul piano teorico come su quello applicativo. Il primo riguarda le condizioni formali al verificarsi delle quali una attribuzione gratuita (dal trustee al beneficiario), che attua il programma liberale del disponente, può venire assoggettata ad imposizione. Il secondo attiene alla territorialità dell'imposizione, per quanto attiene la residenza del disponente oppure lo Stato in cui sono localizzati i beni.

Sommario: 1. Premessa. 2. Le attribuzioni beneficiarie “senza formalità”. 3. Le attribuzioni dei “trust esteri”.

1. Premessa

Nell'affrontare i profili di rilevanza fiscale del trust, nelle imposte sui trasferimenti di ricchezza, la Circolare n. 34/E/2022 configura tale fattispecie negoziale quale rapporto giuridico unitario e complesso, idoneo a determinare una attribuzione gratuita indiretta, che si perfeziona in esito ad una fattispecie “a formazione progressiva”.¹

¹ L'Agenzia pare quindi aderire a quella ricostruzione dottrinale secondo cui la fattispecie normativa “della costituzione dei vincoli di destinazione” sarebbe da considerare come una “fattispecie impositiva a formazione progressiva, che si compone di diversi atti giuridici realizzati in momenti diversi e che si perfeziona con l'attribuzione «finale», a favore del soggetto passivo del tributo. L'attribuzione finale determina il momento in cui la complessiva fattispecie risulta idonea a esprimere la capacità contributiva colpita dal tributo, a individuare il soggetto passivo e a determinare il parametro di commisurazione del tributo” (T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, 152-3). Sul tema, tra i tanti, D. Stevanato, “Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?”, in *Corr. Trib.*, 2016, pag. 676 ss.; G. Corasaniti, “Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze”, in *Dir. prat. trib.*, 2015, pag. 20688 ss.; A. CONRINO, *Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario*, Pisa, 2021, 207 ss.; A. Busani, “Ulteriore giravolta in Cassazione sulla tassazione dell'apporto al trust”, in *Corr. Trib.*, 2018, pag. 1951 ss.; S. Trettel, “Trust e imposizione indiretta: ... ché la diritta via era smarrita”, in *il fisco*, 2018, pag. 2739 ss.; R.A. Pasotti - L. Ferro, *Trust e imposta sulle successioni e*

In forza di tale ricostruzione, risulta possibile considerare il trust quale atto gratuito atipico² in cui l'indiretto effetto di arricchimento non è istantaneo, ma è dato dal succedersi di diversi momenti giuridici, in una dimensione di progressività.

Non è dunque la mera "costituzione del vincolo" ad integrare, di per sé, il presupposto d'imposta, bensì l'effettiva realizzazione dell'arricchimento a favore del beneficiario, da ricondurre al disponente, ossia colui che (indirettamente, tramite il trust) ha compiuto l'attribuzione gratuita, impoverendosi.³

È l'arricchimento del beneficiario del trust ad esprimere (in capo al medesimo soggetto, da considerarsi contribuente in senso proprio del tributo donativo) una capacità contributiva effettiva ed attuale. In questo modo, si superano i dubbi di legittimità costituzionale che già la Corte di Cassazione aveva rilevato esaminando la precedente opzione interpretativa elaborata dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 3/E/2008 (nonché la infelice quanto effimera tesi giurisprudenziale della c.d. "imposta sul vincolo").

La peculiarità del trust (e degli altri vincoli di destinazione) quale fattispecie a formazione progressiva, in cui la previsione negoziale assume altresì valenza programmatica, pare inoltre poter giustificare la scelta legislativa di delineare, nel tributo donativo, un presupposto impositivo (quello, appunto, della costituzione dei vincoli di destinazione) ulteriore rispetto a quello dei trasferimenti di beni "per donazione o a titolo gratuito".

Diversi sono i corollari che derivano dalla illustrata qualificazione del trust⁴. Nel presente Studio, saranno esaminati quelli relativi alle attribuzioni beneficiarie non formalizzate ed ai profili di territorialità.

2. Le attribuzioni beneficiarie "senza formalità"

Nell'affrontare la questione delle attribuzioni beneficiarie "senza formalità" la Circolare n. 34/E/2022 richiama espressamente la sentenza n. 11831 del 12.04.2022 della Corte di Cassazione e, quindi, le soluzioni accolte dalla più recente giurisprudenza di legittimità.⁵

donazioni: le pronunce della S.C. come "suggel ch'ogn'omo sganni", 2018, pag. 1901 ss.; P. Mastellone, "Il defatigante 'moto perpetuo' del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust", in questa Rivista, 2019, pag. 61 ss.

² T. Tassani, *La tassazione degli atti gratuiti "atipici" nell'imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell'arricchimento e requisiti formali*, in *Giur.Trib.*, 2022, 587, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

³ In linea generale, è quindi possibile escludere rilevanza impositiva per i trust c.d. onerosi, sottolineando però che gli effetti di arricchimento gratuito devono essere valutati in concreto, in quanto non può escludersi che trust strutturalmente onerosi possano (sebbene marginalmente) generare taluni effetti gratuiti/attributivi: si pensi al beneficiario di un trust liquidatorio che riceva una somma superiore al *quantum* spettante.

⁴ Per un commento complessivo dei diversi profili della Circolare n. 34/E/2023, si rinvia anche a AA.VV., *Commento alla Circolare 34/E*, a cura di Lupoi-Tassani, Milano, 2023, *passim*.

⁵ T.TASSANI, *La tassazione degli atti gratuiti "atipici" nell'imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell'arricchimento e requisiti formali*, in *Riv.giur.trib.*, 2022, 586 ss.; G. RAGUCCI, *La Corte completa il quadro dell'imposizione delle liberalità indirette*, in *Novità tributarie*, 21.04.2022,

In tale pronuncia, la Suprema Corte, muovendo dal presupposto che le liberalità indirette rappresentino “*una species del più ampio genus rappresentato dai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito*”,⁶ si sofferma sullo specifico profilo del requisito formale dell’atto gratuito indiretto ai fini della tassazione.⁷

Per quanto riguarda le liberalità indirette contenute in atti soggetti a registrazione, la regola contenuta nel comma 4-*bis* dell’art. 1 TUS assume la specifica funzione di concorrere a delimitare il presupposto impositivo, riconoscendo la rilevanza fiscale solo alle liberalità “che emergono da atti soggetti a registrazione”.

Quando invece l’effetto gratuito derivi da un atto non soggetto a registrazione oppure da un comportamento materiale del contribuente⁸, l’assoggettamento al tributo diviene possibile solo qualora si integri una delle due vicende indicate nell’art. 56-*bis* TUSD: la registrazione volontaria della liberalità (comma 3); la dichiarazione resa dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi (commi 1 e 2).⁹

Con riferimento al trust, risultano frequenti le attribuzioni non formalizzate a favore del beneficiario, realizzate dal trustee: bonifici bancari, intestazione di un rapporto finanziario, consegna di un titolo di credito, ecc.

Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile affermare che, in tutti questi casi, la rilevanza impositiva non è automaticamente connessa all’arricchimento, che senza dubbio si realizza.

Il beneficiario di tali attribuzioni potrà dunque scegliere se procedere alla registrazione volontaria e quindi alla tassazione della liberalità, oppure attendere il futuro, ma solo eventuale, accertamento ai fini di altri tributi. Qualora il beneficiario decida di non procedere con la registrazione volontaria, il presupposto impositivo potrebbe non sorgere mai ma, qualora ciò accada, la tassazione, secondo le posizioni giurisprudenziali

<https://www.amtrassegnatributaria.it/2022/04/21/la-corte-completa-il-quadro-dell'imposizione-delle-liberalita-indirette/>; S.GHINASSI, *Le liberalità indirette nel nuovo tributo successorio*, in *Rass.trib.*, 2010, 398;

⁶ Cfr. Circ. 11 agosto 2015, n. 30/E; Circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 2.

⁷ Nel sistema attuale è dunque sufficiente che si realizzi uno spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro in fattispecie in cui la colorazione causale non sia quella della onerosità, ma dell’assenza strutturale di correlazione di un congruo adempimento reciproco. In questo senso, G. GAFFURI, *L’imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, ed. 2008, 136 ss.; ID., *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rass. trib.*, 2007, 441 ss.; STEVANATO, *La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. trib.*, 2007, 247 ss. Nel senso invece della rilevanza della dimensione liberale ai fini dell’imposizione, ancorché individuabile oggettivamente e come tale accertabile dall’Amministrazione finanziaria, S. GHINASSI, *op.cit.*, 405; G. RIVETTI, *La tassazione delle donazioni indirette e l’animus donandi che non si trova: brevi riflessioni sui poteri presuntivi dell’Erario (mancanti) in materia di atti gratuiti*, in *Riv.tel.dir.trib.*, 20.12.2020. Sul tema, A. FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, Padova, Cedam, 2010, 596.; ID., *Le innovazioni nella L. n. 342 del 2000, le definizioni della ratio del tributo. I rapporti con l’imposta di registro*, in *AA.VV., L’imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001, 82 ss.

⁸ G. SALANITRO, *Brevi appunti sulla tassabilità della donazione informale*, in *Riv.dir.trib.*, 2012, 271 ss.; S. CARUNCHIO, *La tassazione delle liberalità indirette e informali*, in *Il fisco*, 2015, 3434; A. BUSANI, *op.cit.*, 1295.

⁹ Confermando il proprio orientamento in materia: Corte Cass., n. 634/2012; n. 15144/2017; 27665/2020. Sul tema, CNN, Studio n. 135-2011/T, *Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell’attività notarile*, est. G. Petteruti, pp. 5 e 6.

ed amministrative prevalenti, dovrà in ogni caso applicarsi l'aliquota dell'8%, ma le ordinarie franchigie sulla base del rapporto di coniugio/parentela.¹⁰

Nella Circolare n. 34/E/2022, l'Agenzia afferma che l'art. 56-bis, comma 3, TUSD pone *“in capo al beneficiario del trust l'onere di provvedere alla registrazione volontaria dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che ricade su quest'ultimo il dovere di provvedere al versamento dell'imposta dovuta”*.

Si conferma, dunque, che il beneficiario non risulta tenuto alla registrazione volontaria (anche perché l'idea di una *“registrazione volontaria obbligatoria”* sarebbe decisamente ossimorica); registrazione che rappresenta un *“onere”*, qualora si voglia evitare l'applicazione del comma 2 del medesimo art. 56-bis, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto in termini di aliquota d'imposta.

Proprio perché, in assenza di un atto soggetto a registrazione, non vi è obbligo di procedere alla registrazione volontaria, dall'eventuale successivo accertamento della liberalità ai sensi dell'art. 56-bis, comma 2, TUSD non può discendere alcuna applicazione di sanzioni.

In conclusione, è possibile affermare che:

- a) se l'attribuzione è realizzata tramite un atto soggetto a registrazione formato in Italia (*ex artt. 1, comma 4-bis e art. 55 TUSD*)¹¹, la stessa risulta tassabile in capo al beneficiario;
- b) se l'attribuzione avviene tramite comportamento materiale o atto non soggetto a registrazione in Italia (es. bonifico bancario), la tassazione è configurabile solo qualora il beneficiario decidesse di procedere alla registrazione volontaria dichiarando la liberalità ricevuta (art. 56-bis, comma 3, TUSD). In mancanza, l'imponibilità sarebbe prospettabile solo qualora il beneficiario medesimo rendesse in un momento successivo apposita dichiarazione *“nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi”* (art. 56-bis, comma 1, lett. a, TUSD).

Vi sono però ipotesi in cui l'attribuzione – formalizzata o non formalizzata che sia – risulta del tutto irrilevante ai fini del tributo donativo.

È il caso dell'attribuzione beneficiaria che risulta da un atto soggetto a registrazione ma collegata al trasferimento od alla costituzione di diritti immobiliari o al trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro o dell'IVA (art. 1, comma 4-bis, TUSD).

¹⁰ In questo senso, Corte Cass. 12.01.2022 n. 735; Corte Cass., 17 novembre 2021, n. 735; Corte Cass., 3 dicembre 2020, n. 27665; Corte Cass., n. 27665 del 3.12.2020; Circ. 11 agosto 2015, n. 30/E.; Corte Cass., 9 dicembre 2020, n. 28047. Diversi principi sono stati in passato affermati da Corte Cass. n. 634 del 18.01.2012; Corte Cass. n. 13133 del 24.06.2016; Corte Cass. n. 2218 del 29.10.2010.

¹¹ Come si vedrà nel paragrafo successivo, a questi fini occorre anche considerare la potenziale applicazione dell'art. 55, comma 1-bis, TUSD che sancisce l'obbligo di registrazione in termine fisso per gli atti donativi e le liberalità indirette formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia. Sul tema, recentemente, L. Sabbi, *Accertamento delle liberalità indirette e informali nell'imposta sulle successioni e donazioni*, in questa *Rivista*, 2021, 370.

È il caso dell'attribuzione di modico valore (art. 783 c.c.) oppure effettuata per particolari tipologie di spese del beneficiario: quelle di cui all'art. 742 c.c., come le spese di mantenimento ed educazione, per malattia (art. 1, comma 4, TUSD)¹².

Vi sono poi i casi delle attribuzioni che hanno ad oggetto il reddito e non il patrimonio; che, cioè, sono configurabili quali distribuzioni reddituali piuttosto che attribuzioni di natura patrimoniale.

La Circolare n. 34/E/22 ha confermato l'indicazione in base alla quale, ai fini dell'imposta sulle donazioni, risultano tassabili solo le attribuzioni beneficiarie di natura patrimoniale *"formate dalla dotazione originaria del capitale incrementata dai successivi apporti"*; mentre non sono soggette al tributo quelle attribuzioni che consistono in *"distribuzioni reddituali"*.

L'Agenzia ha chiarito che tale distinzione sussiste anche nel momento in cui si tratta di applicare, nelle ipotesi di attribuzioni non formalizzate, l'art. 56-bis TUSD: il beneficiario che proceda alla registrazione volontaria dovrà essere in grado di distinguere *"la quota riferibile al capitale rispetto al reddito anche per i periodi d'imposta progressi"*.

3. Le attribuzioni dei "trust esteri"

Per quanto riguarda i trust esteri e, in generale, le ipotesi di trust in cui sussistono profili di transnazionalità con riferimento ai diversi soggetti (disponente, trustee, beneficiario), si pone il problema di declinare i principi di territorialità propri dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Principi che, come noto, richiedono in primo luogo di valutare la residenza italiana del donante o del *de cuius* e, in via subordinata (ossia in caso di residenza estera), di collocare nel nostro Paese i beni ed i diritti attribuiti.¹³

Come si è visto, l'attribuzione gratuita *tramite* il trust, a favore del beneficiario, non si realizza in modo istantaneo, maturando da una vicenda negoziale che si sviluppa nel tempo.

Posto che, ai fini delle regole di territorialità, la condizione di "donante" può essere assimilata a quella del disponente del trust, così come riconosciuto anche dall'Agenzia nella Circolare n. 34/E/2022¹⁴, ci si deve porre le seguenti domande:

¹² Si pensi, in particolare, alle attribuzioni beneficiarie nei trust assistenziali che risulterebbero in buona parte irrilevanti fiscalmente in applicazione della disposizione citata.

¹³ Ai sensi dell'art. 2 TUSD, l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti se, "alla data della donazione", il "donante" era "residente nello Stato". In caso contrario, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

¹⁴ Nel paragrafo 4.5., la Circolare n. 34/E/2022 chiarisce questo aspetto illustrando due ipotesi: *"nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzione di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero. Nel caso in*

a) occorre avere riguardo alla residenza del disponente nel momento in cui la segregazione è effettuata o in quello in cui è perfezionata l'attribuzione?

b) nei casi di residenza estera del disponente, occorre considerare l'esistenza in Italia dei beni e diritti attribuiti nel momento della segregazione o in quello della attribuzione?

Secondo l'Agenzia delle Entrate, per rispondere ad entrambe le domande, occorre avere riguardo all'atto di dotazione del trust.

Il disponente, si legge nella Circolare, si considera residente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUSD se è tale *"all'atto di apporto dei beni al trust"*; il momento dell'effettivo *"spossessamento dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione"* rileva anche per determinare l'esistenza in Italia dei beni.

La soluzione dell'Agenzia risulta coerente con la ricostruzione teorica prescelta per quanto attiene la posizione giuridica del disponente, che si spoglia della titolarità dei beni (o comunque li separa dal proprio patrimonio personale) nel momento in cui realizza l'apporto in trust. Appare quindi corretto ritenere che la residenza del disponente rilevi esclusivamente quando, nella sua sfera giuridica, si determina l'effetto di diminuzione patrimoniale.

Non altrettanto pare potersi dire per quanto riguarda la esistenza dei beni in Italia al momento della segregazione. Nella logica della fattispecie a formazione progressiva, infatti, il patrimonio attribuito, anche per quanto attiene la territorialità, dovrebbe essere valutato al momento dell'attribuzione beneficiaria.

Si pensi all'ipotesi di un trust istituito da un disponente non residente, in cui sono segregati beni situati all'estero (es. denaro in conto corrente estero), con beneficiario residente in Italia. Se il denaro viene in seguito utilizzato dal trustee per acquistare beni situati in Italia (es. immobili) che sono attribuiti al beneficiario italiano, seguendo la tesi dell'Agenzia non vi sarebbe alcun rilievo impositivo per carenza del requisito della territorialità. Nonostante, in questo caso, siano stati attribuiti beni italiani ad un soggetto residente in Italia.¹⁵

Su un piano diverso rispetto a quello relativo alle regole territoriali di imponibilità del tributo donativo, si pone l'obbligo di registrazione di trust istituiti all'estero qualora idonei a determinare arricchimenti a favore di beneficiari residenti in Italia.

cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato".

¹⁵ Si consideri anche la seguente ipotesi, in qualche modo opposta rispetto a quella testè illustrata: disponente residente che segrega denaro in un trust con beneficiario residente; il trustee utilizza il denaro per acquistare beni (es. partecipazioni societarie) che poi attribuisce al beneficiario, nel frattempo divenuto non residente. In questo caso, l'attribuzione beneficiaria avrebbe certamente rilevanza impositiva (salvo verificare l'elemento della formalizzazione dell'attribuzione) per la residenza italiana del disponente; tuttavia, diviene estremamente difficile l'accertamento della liberalità indiretta da parte dell'Agenzia delle Entrate italiana, riguardando beni esteri ed un beneficiario non residente.

Si fa riferimento alla norma di cui all'art. 55, comma 1-*bis*, TUSD, che dispone l'obbligo di registrazione in termine fisso degli atti *"aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia"*.

Già la Suprema Corte¹⁶ ha affermato che la disposizione non introduce un'autonoma regola di territorialità del tributo, dovendo invece essere applicata in coerenza con i principi di cui all'art. 2 TUSD. Lo scopo della norma è infatti solo quello di evitare che atti formati all'estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludano *"l'obbligo di registrazione ai fini dell'imposta sulle donazioni"*.

Anche l'Agenzia, nella Circolare n. 34/E/2022 mostra di aver ben chiara la distinzione tra obbligo di registrazione (con imposta di registro in misura fissa) e rilevanza impositiva (con imposta sulle donazioni in misura proporzionale) delle attribuzioni beneficiarie: il primo è da affermarsi quando il trust abbia come beneficiari soggetti residenti in Italia; la seconda, solo qualora il disponente sia residente in Italia oppure i beni attribuiti (o, meglio, segregati, si rinvia a quanto detto poc'anzi) siano esistenti nel territorio italiano.¹⁷

Per quanto attiene l'obbligo di registrazione, l'Agenzia sembra riferirlo esclusivamente all'atto istitutivo/segregativo e non, invece, a quello attributivo.

Si pensi al caso di un trust formato all'estero da un disponente residente in Italia, con attribuzione patrimoniale, da parte del trustee al beneficiario residente italiano, di una somma di denaro tramite bonifico bancario estero su estero.

Qualora l'obbligo di registrazione di cui all'art. 55, comma 1-*bis*, TUSD fosse interpretato come riferito non solo all'atto istitutivo del trust ma anche all'atto attributivo (in quanto donazione indiretta formata all'estero a favore di beneficiario residente), si dovrebbe affermarne la sicura rilevanza impositiva, anche per quanto attiene il requisito della formalizzazione (vedi *retro*), perché l'attribuzione risulterebbe allora da un atto soggetto a obbligo di registrazione in Italia.

¹⁶ Cass. n. 817e del 24.03.2021.

¹⁷ *"Si ritiene che l'atto di costituzione dei beni in trust formato all'estero vada assoggettato a registrazione in termine fisso, in misura fissa, trattandosi di una donazione definibile a formazione progressiva"; "tale obbligo non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni ... verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari"*.